

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Equa riparazione per durata irragionevole del processo, opposizione ex art. 5-ter l. 89/01: come vanno liquidate le spese processuali per l'avvocato?

Nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l'opposizione a norma della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter apre una fase contenziosa, soggetta al rito camerale; conseguentemente, ai fini della liquidazione delle spese processuali per l'attività prestata dall'avvocato in tale fase di giudizio, trovano applicazione le tabelle A, paragrafo 4[^] ("cause davanti alla Corte d'Appello ed alla Commissione Tributaria Regionale"), e B, par. 1[^] ("Processo di cognizione e procedimenti speciali e camerali davanti ai giudici ordinari, ai giudici amministrativi, tributari e speciali, agli arbitri d'autorità, commissioni e collegi con funzioni giurisdizionali"), allegate al D.M. n. 127 del 2004, nonché il principio, di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 23 di inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti stabiliti in detta tariffa; tale conclusione va ribadita anche in relazione alla tariffa di cui al D.M. n. 55 del 2014.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 16.3.2018, n. 6570

...omissis...

Osservato che sss in proprio e nella qualità di erede di sssss ricorso depositato presso la Corte d'appello di Firenze in data 4.6.2015, chiesero la condanna del Ministero della

Giustizia al pagamento dell'indennizzo per la irragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione svoltosi innanzi alla Corte di appello di Perugia (durato, rispettivamente, sssss con decreto di accoglimento depositato il 22.10.2013; che il consigliere designato, con decreto depositato l'8.7.2015, accolse la domanda, condannando il Ministero al pagamento, in favore dei ricorrenti, rispettivamente degli importi di Euro 4.000,00 (quattromila/00) ed Euro 3.800,00 (tremilaottocento/00), oltre interessi e spese di lite; che avverso tale decreto il Ministero della Giustizia propose opposizione, L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter la quale fu respinta con decreto del 21.1.2016, depositato il successivo 27.1.2016; che per la cassazione di quest'ultimo decreto ssss di eredi di *omissis*, nonchè *omissis*, in proprio e nella qualità di erede di *omissis* hanno proposto ricorso, sulla base di un solo motivo; che il Ministero si è costituito ed ha svolto difese.

Considerato che, con l'unico motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014 (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), sostenendo che la Corte di appello di Firenze, nel liquidare le spese della fase di opposizione ex art. 5-ter cit., avrebbe erroneamente applicato la tariffa per i procedimenti monitori piuttosto che quella, certamente applicabile nella specie, dei giudizi dinnanzi alla corte d'appello; che il motivo è fondato; che questa Corte ha infatti già chiarito che, nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo:

- a) l'opposizione a norma della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter apre una fase contenziosa, soggetta al rito camerale (Cass., Sez. 2, 23.2.2015, n. 3508, Rv. 634558-01; Cass., 6-2, 10.4.2014, n. 8421, Rv. 630366-01);
- b) conseguentemente, ai fini della liquidazione delle spese processuali per l'attività prestata dall'avvocato in tale fase di giudizio, trovano applicazione le tabelle A, paragrafo 4[^] ("cause davanti alla Corte d'Appello ed alla Commissione Tributaria Regionale"), e B, par. 1[^] ("Processo di cognizione e procedimenti speciali e camerale davanti ai giudici ordinari, ai giudici amministrativi, tributari e speciali, agli arbitri d'autorità, commissioni e collegi con funzioni giurisdizionali"), allegate al D.M. n. 127 del 2004, nonchè il principio, di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 23 di inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti stabiliti in detta tariffa (Cass., Sez. 1, 7.10.2009, n. 21371, Rv. 610264-01; Cass., Sez. 6-1, 11.9.2013, n. 20853, Rv. 627690-01);
- c) tale conclusione va ribadita anche in relazione alla tariffa - applicabile *ratione temporis* al caso di specie - di cui al D.M. n. 55 del 2014 (Cass., Sez. 6-2, 14.11.2016, n. 23187, Rv. 641687-01).

Ritenuto pertanto che, alla luce dei richiamati principi, ai fini della liquidazione delle competenze spettanti all'avvocato per l'attività prestata nel procedimento di opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, debba trovare applicazione la tabella 12 ("Giudizi innanzi alla Corte di appello) allegata al D.M. n. 55 del 2014 (Cass., sez. 2, 20.3.2017, n. 7144, non massimata) e non quella di cui alla precedente tabella 8 ("Procedimenti monitori") applicata, al contrario, dalla Corte territoriale (cfr. decreto impugnato, p. 2: "Le spese vengono liquidate sulla base dello scaglione per i procedimenti monitori di valore da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00 del D.M. n. 55 del 2014 e utilizzando il parametro minimo riferito all'intero procedimento davanti alla Corte d'appello..."); che, in proposito, il nuovo sistema parametrico di cui al D.M. n. 55 del 2014 conferma la liquidazione - già contemplata dal precedente D.M. n. 140 del 2012 - delle spese processuali per fasi (studio della controversia; fase introduttiva del giudizio; fase istruttoria; fase decisionale), con la possibilità di applicare dei "correttivi" in aumento o diminuzione, ex art. 4, comma 1 medesimo D.M. n. 55; che, da un lato, il valore della controversia è stato ricondotto dalla Corte di appello allo scaglione da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00 (nè tale statuizione ha formato oggetto di gravame incidentale ad opera del Ministero) mentre, dall'altro, non appare che la Corte distrettuale, liquidando il complessivo importo di Euro 432,00 (quattrocentotrentadue/00) abbia tenuto conto dei principi e dei criteri appena indicati

nè, tantomeno, abbia fatto corretta applicazione della tabella n. 12 allegata al DM citato, sia pure mitigata dalla diminuzione prevista dall'art. 4, comma 1 stesso decreto; che, infatti, la corretta applicazione di detta tabella in relazione all'indicato scaglione prevede la liquidazione, per la fase di studio della controversia, quella introduttiva, quella istruttoria e quella decisionale, gli importi, rispettivamente, di Euro 1.080,00, Euro 877,00, Euro 1.755,00 ed Euro 1.820,00 che, sommati tra loro e ridotti - secondo le non censurate valutazioni della Corte di appello in ordine alla semplicità della causa - nelle aliquote massime consentita dal citato art. 4, comma 1 (rispettivamente il 70% per la fase istruttoria, il 50% per le residue fasi), danno l'importo di Euro 2.415,00 (duemilaquattrocentoquindici/00), al quale deve essere infine aggiunto l'aumento percentuale per la pluralità di parti, D.M. n. 55, ex art. 4, comma 2, (in virtù di statuizione espressa assunta ad opera della Corte territoriale e non oggetto di censura ad opera dell'Amministrazione in questa sede), per ulteriori Euro 483,00 (quattrocentottantatre/00); che, dunque, in virtù di quanto precede, il ricorso va accolto e, per l'effetto, il decreto impugnato cassato; peraltro, sussistendone i presupposti, la causa ben può essere decisa nel merito, dovendosi liquidare il compenso del precedente grado di giudizio, svoltosi innanzi alla Corte di appello di Firenze, in complessivi Euro 2.898,00 (duemilaottocentonovantotto/00) - alla luce di quanto supra appena esposto circa la tabella da applicare, la riduzione massima D.M. n. 55 cit., ex art. 4, comma 1, e l'aumento percentuale ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 4 - oltre al rimborso forfetario per le spese generali nella misura del 15% su detto importo, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, il cui pagamento va posto a carico del Ministero, in persona del Ministro p.t. ed *omissis*, con attribuzione in favore dell'Avv. *omissis*, dichiaratosene anticipatario; che le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto con attribuzione in favore dell'Avv. *omissis*, dichiaratasene anticipataria.

PQM

Accoglie il ricorso. Per l'effetto cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in complessivi Euro 2.898,00 (duemilaottocentonovantotto/00), oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% su detto importo, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, il cui pagamento pone a carico del Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t. ed in favore di *omissis*, con attribuzione in favore dell'Avv. *omissis*, dichiaratosene anticipatario; condanna il Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento, in favore *omissis*, delle spese della presente fase di giudizio che, distratte in favore dell'Avv. *omissis*, liquida in Euro 1.467,50 (millequattrocentosessantasette/50) per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario per spese forfettarie nella misura del 15% su detto importo, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.